COMUNE DI CATANZARO
C.F./ P. IVA 00129520797 - www.comune.catanzaro.it

STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNALE
tel. 0961-881387 pec: appalti @certificata.comune.catanzaro.it

SETTORE PROPONENTE: PUBBLICA ISTRUZIONE – SPORT - CULTURA

Via G.J annoni ,68– CAP. 88100 – Catanzaro (CZ)

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'OBBLIGO DELLA CITTA' DI CATANZARO. CIG:6521384053

Premesse

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara, contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Catanzaro - Settore Pubblica Istruzione-Sport-Cultura, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonchè alle altre informazioni relative all'appalto.

Art.1) NOTIZIE GENERALI

La Determina Dirigenziale n.3574 del 17128/2015 di indizione di gara per l'affidamento dell'appalto stabilisce di appaltare il predetto servizio mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 163/2006 ed s.m.i. e , con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83 del medesimo decreto.

PROCEDURA RIENTRANTE NELL'ALL. II B DEL D.L.GS N.163/2006 s.m.i.

numero gara: **6274943**

Il luogo di esecuzione del servizio è il Comune di Catanzaro.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Angela Gisella Rossil. +39 0961 881655.
E-mail : angelagisella.rossi@comune.catanzaro.it
Punti di contatto per informazioni di carattere amministrativo in ordine alla gara: Dott. Giuseppe Arnò
PEC: appalti@certificata.comune.catanzaro.it tel. 0961 881387
Indirizzo al quale inviare le offerte e le domande di partecipazione
Comune di Catanzaro : Stazione Unica Appaltante Comunale
Indirizzo: Via G. Jannoni, 68 – 88100 Catanzaro – Italia
Tel.0961-881387-PEC: sett.culturaistruzionesport@certificata.comune.catanzaro.it
La documentazione di gara comprende:

a) bando di gara
b) disciplinare di gara
c) capitolato speciale d'appalto;
d) modulistica per offerta costituita da:
   - Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva Mod.1 (busta A);
   - Dichiarazione sostitutiva di cui all'art.38, co.1 lett.b) D.Lgs.163/2006 Mod.1/Bis (busta "A")
   - Atto di impegno di cui all'art.37 D.Lgs163/2006 per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E. Mod. 1 ter (busta A)

- Avvalimento: dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliato Mod. 2 (busta A)
- Avvalimento: dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliario Mod. 3 (busta A)
- Informazione antimafia: dichiarazione sostitutiva familiari conviventi Mod.4 (busta A)
- Mod. 5 Dichiarazione C.C.I.A.A.(busta A)
- Mod. 6- Dichiarazione soggetti non censiti (busta A)
- Mod.7- Offerta economica (busta B)

Art. 2) OGGETTO,DESCRIZIONE DELL'AFFIDAMENTO ED IMPORTO

E' indetta procedura aperta per affidamento del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo della citta' di Catanzaro.

Il corrispettivo della base di gara è relativo alle figure professionali di cui all'art. 5 del capitolato d'appalto ed è pari a complessivi € 121.128,00 , oltre IVA al 4%.

L'importo orario a base di gara è pari a €. 16,41,iva esclusa.

Art. 3) DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio avrà inizio dalla data di consegna nei modi di legge e sino alla concorrenza delle somme impegnate e, in ogni caso, non oltre il termine delle attività didattiche per come stabilito dal calendario scolastico regionale, senza che tale circostanza possa far sorgere a favore dell'aggiudicatario diritti e pretese nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4) - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Procedura aperta, rientrante nell'All. II B del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. ai sensi dell'art.20 del D.lgs n. 163/2006 smi e quindi non soggetta alla stretta osservanza del codice degli appalti, salvo quando espressamente richiamato. La procedura, in quanto riferita a "Servizi sociali", è parzialmente esclusa dal Codice dei Contratti (D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.) ed è regolata dall'art. 5 "Ruolo del Terzo Settore" della Legge n. 328/2000, dal D.P.C.M. 30 marzo 2001, dall' art. 20 e All. II B del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, dall'art. 27 del medesimo D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i, dal presente capitolato, dal disciplinare di gara e dal bando.

Essa è rivolta con formula aperta a tutti i soggetti operanti nel terzo settore e con ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, intesa come migliore offerta sotto i profili: qualitativo ed economico della proposta.

Si intendono soggetti del terzo settore gli organismi con varia configurazione giuridica, attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, quali le ONLUS, le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le fondazioni e gli altri soggetti privati non a scopo di lucro secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000 e dall'art. 2 del D.P.C.M. 30/3/2001.

La gara di appalto sarà espletata mediante procedura aerta asta pubblica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. L. gs. 163/2006 .

Non sono ammesse offerte in aumento.

Le offerte dovranno essere corredate fin dalla loro presentazione, dalle giustificazioni di cui al comma 5 dell'art. 86 del D.Lgs. 12.04-2006 n. 163. Le giustificazioni dovranno essere inerenti a quanto previsto dall'art. 87, comma 2, let. a), b), c), e), f), g) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.

Art. 5) CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

- ***Soggetti ammessi***

Possono presentare offerta tutti i soggetti del Terzo Settore" di cui alla Legge n. 328/2000 ed al D.P.C.M. 30 marzo 2001.

i soggetti singoli, consorziati o temporaneamente raggruppati ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 34 e nelle forme di cui agli artt. 35, 36 e 37 D.lgs n. 163/2006 s.m.i..E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n. 163/2006 smi.

Le imprese aventi sede in uno Stato aderente all'Unione Europea o firmatari di accordi sugli appalti di cui all'art.47 del D.lgs n. 163/2006 smi, saranno ammesse nel rispetto delle condizioni di cui al suddetto articolo.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o a più di un consorzio stabile, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett.b) ed i consorzi stabili di cui all'art. 36 comma 5, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.353 c.p. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art.34, comma 1, lett. d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tale divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n.163/2006, nel testo sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. b), n. 4), del D.L. 13.05.2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 12.07.2011, n.106, saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. A tal fine, i

concorrenti, a pena di esclusione, con la documentazione di gara, devono presentare la dichiarazione prevista dall'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e successive modificazioni, attestante, alternativamente, una delle tre ipotesi indicate alle lett. a), b) e c) dello stesso co 2, a seconda della specifica posizione del concorrente dichiarante.
A norma dell'art. 38, comma 1, lett. f), del Codice e nei termini già chiariti dall'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici con la determinazione n. 8/2004, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, previa motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell'Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o errore grave nell'esecuzione di lavori affidati dalla stessa e/o da altre Stazioni appaltanti.

Art. 6) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

a) L'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater, del Codice;

b) Insussistenza del'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i,o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n.159/2011;
c) Insussistenza di sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d'appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8, del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
d) Insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 44 del D.Lgs 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
e) Insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41del D.Lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art.6 della Legge n. 246/2005);
f) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n.68/99;
g) insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs. n.159/2011 di cause di decadenza, di divieto o sospensione di cui all'art.67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, dello stesso D.Lgs. n.159/2011 s.m.i..
h) essere in regola con gli adempimenti previsti dal D.lgs. n.81/2008;
i) le condizioni di cui all'art. 53,comma 16 *ter*,del d.lgs. del 2001,165,modificato dall'art.1,c.42, *legge n. 190 del 2012,(* di non aver concluso, negli ultimi tre anni, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex- dipendenti di pubbliche amministrazioni, cessati dal servizio da meno di tre anni, che durante gli ultimi tre anni di servizio, prestato per le pubbliche amministrazioni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA stesse nei propri confronti) o che incorsi,ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
j) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo,del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,ovvero partecipare alla gara anche in forma in dividuale,qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggrup-pamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,aggregazione di imprese di rete).

E' fatto obbligo per i concorrenti che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare, in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni dell'appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica ai concorrenti che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.
I requisiti soggettivi di ordine generale devono essere posseduti,a pena di esclusione,da tutti i soggetti che partecipano alla gara sia in forma singola che nei

raggruppamenti temporanei di imprese A.T.I.(anche se non ancora formalmente costituiti) /Consorzi/GEE/ /raggregazione di imprese di rete da ciascuno dei soggetti raggruppati/Consorziati/ aggregati.

I requisiti di ordine generale dovranno essere dichiarati in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 s.m.i.

E' prevista, a pena di esclusione,l'accettazione espressa del Protocollo di Legalità sottoscritto tra Comune di Catanzaro e gli Uffici Territoriali del Governo (Prefettura di Catanzaro) ,approvato con Delibera G.C n.220 del 15.05.2015,e costituisce causa di esclusione il mancato rispetto delle clausole ivi contenute, come meglio illustrate al punto 22 dell'art.19 del presente Disciplinare.

Art. 7) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

I suddetti requisiti dovranno essere forniti mediante dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 s.m.i. (ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con cui il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta:

a) *Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A . o,in caso di cittadino di altro stato membro,iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali del paese di residenza,per attività comprendente l'oggetto dell'appalto;*
b) *iscrizione agli appositi Albi e/o Registri, prescritti da disposizioni di legge nazionale e/o regionale, compatibilmente con la forma giuridica posseduta dal concorrente;*
c) *se costituenti consorzio fra cooperative, essere iscritte nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro.*

Art.8) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.41 D.lgs.n.163/2006 e smi)

Non richiesta

Art.9) Requisiti di capacità Tecnico-Organizzativi (art.42 D.lgs.n.163/2006 e smi)

Gli operatori economici partecipanti dovranno presentare l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2012,2013,2014) antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara con l'indicazione degli importi ,delle date e dei destinatari dei servizi stessi. Per servizi analoghi si intendono i servizi di assistenza in campo scolastico/educativo. I servizi sono quelli iniziati e ultimati negli ultimi tre anni o la parte di essi eseguita nel medesimo periodo. Ai fini della determinazione dell'importo si tiene conto dell'importo posto a base di gara.

I requisiti di capacità di tecnica- professionale dovranno essere posseduti:

- In caso di raggruppamento di concorrenti di cui all'art.34 comma 1 lettera d), e), f) e f-bis) del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario , GEIE, operatori stabiliti in altri membri), di tipo orizzontale, deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 60% (sessanta per cento), la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 20% (venti per cento) per un totale complessivo cumulativo del 100%;

Art. 10) MODALITA' DI VERIFICA REQUISITI

10.1 Si rende noto che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico- finanziario (indicati nei precedenti articoli 7 e 9) avverrà, ai sensi dell'articolo 6- b/s del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

10.2 tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al

sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato - avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) , della succitata delibera della ex- AVCP, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

10.3 I concorrenti devono inserire le informazioni relative ai requisiti di ordine generale e alcuni documenti relativi ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale, specificamente descritti nel successivo art. 17 del bando di gara, mediante il sistema AVCPass, secondo quanto previsto dalla deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e dal relativo manuale utente.

10.4 Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti competenti.

10.5 L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della presente gara, cui intende partecipare.

10.6 Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta A) contenente la documentazione amministrativa.
Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le dichiarazioni sostitutive richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.

10.7 Per tutti i profili tecnici ed operativi dell'accesso al sistema AVCPASS si fa rinvio alla deliberazione dell'ANAC n.111 del 20 dicembre 2012, alla quale gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono attenersi.

10.8 Nei successivi articoli del presente disciplinare di gara, relativi ai requisiti di accesso richiesti per la partecipazione alla gara, sono specificati gli elementi che l'operatore economico deve inserire nel sistema AVCPASS o i documenti che deve inserire nel sistema stesso per la comprova dei requisiti dichiarati.

10.9 Si precisa che qualora nel corso della verifica dei PASSOE e/o in qualsiasi altra fase a verifica della procedura di aggiudicazione si verifichino interruzioni nelle funzionalità del sistema AVCPASS, al fine di non aggravare i tempi procedurali dell'appalto, si procederà alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali (a**rt. 6-*bis D.Lgs. 163/2006);***

Art.11) ***CONTRIBUTO ANAC: Non è dovuto.***

Art. 12) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

- **Cauzione provvisoria :**
  1. Le ditte concorrenti, a garanzia degli assumendi obblighi, dovranno costituire, **a pena di esclusione**, apposita cauzione del 2% **dell'importo a base d'asta (121.128,00 EUR) e pertanto ammontante ad 2.422,56** (duemilaquattrocentoventidue/56) EUR da prestare secondo le modalità di cui all'art. 75 del D.LGS N. 163/2006 s.m.i..
  2. La garanzia dovrà avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta e contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni su richiesta della Stazione Appaltante, qualora al momento della scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione; In caso di costituzione del deposito cauzionale con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità

del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Amministrazione.

3. L'importo della garanzia, è ridotto del 50%, ai sensi dell'art.75, comma 7 del D.Lgs.n.163/2006 commi 1 e 2 s.m.i. per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, Certificazione di Qualità conforme alle Norme Europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 11.09.2007, n.7).Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione del 50% dell'importo della garanzia è ammessa solo se tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati siano in possesso della suddetta certificazione del sistema di qualità.
   L'offerta è corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva di cui all'art. 113 del codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 e di cui all'art. 123 del relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. n.207/10), qualora l'of-ferente risultasse affidatario.
4. Il deposito cauzionale provvisorio verrà restituito dopo l'aggiudicazione della gara ai concorrenti non aggiudicatari. Quello della ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla stipulazione del contratto ed alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.
5. Il deposito cauzionale provvisorio può essere costituito con una delle seguenti modalità:
   a) assegno circolare intestato al Comune di Catanzaro;
   b) attestazione di bonifico avente come beneficiario il Comune di Catanzaro da appoggiare a: Banca Monte dei Paschi di Siena di Catanzaro - CODICE IBAN: IT 20 F 01030 04400 000000507296. Nel caso di versamento sul c/c intestato al Comune di Catanzaro, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui il Comune dovrà appoggiare il mandato di pagamento;
   c) **mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il Dlgs n.385/93) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del DPR 13.02.1959, n.449 s.m.i.) oppure polizza rilasciata da intermediari finanziari, purché questi siano iscritti nell'albo degli intermediari di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – d'ora in avanti T.U.B.) che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Sul punto, si precisa che l'Albo unico degli intermediari di cui al citato art. 106 del d.lgs. 385/1993 (previsto a seguito della modifica apportata al T.U.B. dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. 19/09/2012n.169),non è stato ancora istituito e che, dalla data del 12 maggio 2015, ha preso avvio il regime transitorio di dodici mesi volto ad as sicurare l'ordinato passaggio dal vecchio al nuovo regime normativo. Pertanto fino al 12/05/ 2016,continuerà ad applicarsi,per gli intermediari non iscritti al nuovo albo unico, il regi me antecedente secondo cui gli intermediari abiliati al rilascio delle garanzie previste dal Codi ce dei Contratti, sono soltanto quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U.B. (nella f ormulazione an-tecedente alla riforma intervenuta con il d.lgs. n.169/2012).**
   Al fine di assicurare che le garanzie in argomento,preordinate ad assicurare la serietà e l'affidabilità dell'offerta e l'esatto adempimento della prestazione , siano rilasciate da soggetti preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia sottoposti ai controlli pru-denziali dell'Organismo di vigilanza, gli operatori economici e le stazioni appaltanti dovranno verificare che le polizze fideiussorie presentate ai sensi degli artt. 75e 113 del Codice siano state rilasciate dai soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d'Italia al seguente indirizzo: https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#.
   Si segnala, altresì, che la Banca d'Italia ha inserito sul proprio sito internet anche un elenco dei soggetti non legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia e un elenco di segnalazioni di abusiva attività bancaria e finanziaria ricevute da Autorità di

vigilanza estere, che potranno essere consultati nei casi dubbi.
Inoltre,si chiarisce che,in caso di presentazione di una cauzione provvisoria rilasciata da un soggetto non autorizzato,la stazione appaltante dovrà procedere all'esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento.Come già evidenziato nella determinazione dell'Autorità n.4 del 10.10.2012,l'art. 75 del Codice presenta un contenuto immediatamente prescrittivo e vincolante, tale per cui deve ritenersi che la presentazione della cauzione provvisoria configuri un adempimento necessario a pena di esclusione. La garanzia provvisoria, infatti, assolve allo scopo di assicurare la serietà dell'offerta e di costituire una liquidazione preventiva e forfettaria del danno nel caso non si addivenga alla stipula del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario. Pertanto, essa è un elemento essenziale dell'offerta e non un mero elemento di corredo della stessa. Inoltre, si evidenzia che l'esclusione dell'offerta non corredata da idonea garanzia provvisoria (e dunque la presentazione di una fideiussione rilasciata da un soggetto non autorizzato)d iscende anche dall'interpretazione sistematica dei commi 1 e 8 dell'art. 75, risultando incoerente escludere un concorrente che presenta la garanzia priva dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto e non escludere quello che non presenta la fideiussione. Pertanto, come già evidenziato nella determinazione dell'Autorità n. 1 del 08.01.2015, il combinato disposto dell'art.38,comma 2-bis e 46, comma 1-ter del Codice, consente la sanatoria di "ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria", a condizione che quest'ultima sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetti la previsione di cui all'art. 75, comma 5 del Codice,vale a dire decorra da tale data. Diversamente sarebbe alterata la parità di trattamento tra i concorrenti.

d) Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Catanzaro. In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR n.445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagniaassicurativa che emette il titolo di garanzia. T ale dichiarazione dovrà essere accom-pagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circala qualifica,i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo. In caso di RTI ,aggregazioni di imprese di rete o di consorzio ordinario o GEIE non ancora formalmente costituiti,la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento,l'aggregazione di imprese di rete,il consorzio o il GEIE e deve essere obbligatoriamente sottoscritta da tutte le imprese stesse *(c.f.r. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4.10.2005, n.8)*.Nel caso di RTI ,aggregazioni di imprese di rete o di consorzio ordinario o GEIE o consorzio ordinario formalmente costituiti, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata, a pena di esclusione, al soggetto indicato quale capogruppo, in nome e per conto anche degli altri soggetti costituenti il Raggruppamento.

e) Qualora il contratto di assicurazione a distanza sia stato formato come documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, dovrà essere comunque prodotta copia cartacea della polizza e tutti gli estremi informatici atti a consentire la verifica dell'autenticità del documento e della firma apposta. Qualora le verifiche diano esito negativo il documento sarà considerato come non prodotto con conseguente esclusione del concorrente dalla gara

- **Cauzione definitiva e polizza assicurativa**
  1. La ditta aggiudicataria dovrà prestare la cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità di cui all'art. 113 del D.LGS N. 163/2006 s.m.i.;

2. la garanzia fideiussoria redatta con le modalità di cui all'art.75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
3. l'importo della garanzia, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la certificazione del sistema di qualità. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
4. La cauzione definitiva sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto;
5. Stipula polizza assicurativa di cui all'art.20 del capitolato speciale;

Art. 13) SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto del servizio..

Art. 14) AVVALIMENTO

Il concorrente partecipante singolarmente o in consorzio o in raggruppamento ai sensi dell'art.34 Dlgs n.136/2006 s.m.i., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica - professionale ed economico- finanziaria avvalendosi dei requisiti di altro soggetto (impresa ausiliaria) ai sensi e per gli effetti dell'art.49 D.lgs n.136/2006 s.m.i..

A tal fine il concorrente dovrà allegare, **a pena di esclusione:**

a. dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b. una dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'art.38 del D.lgs n.163/2006 s.m.i.;
c. una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art.38 del D.lgs n.163/2006 s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta al durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art.34 D.lgs n.163/2006 s.m.i.;
f. in originale o copia autentica del contratto, che deve riportare in modo compiuto ed esauriente quanto previsto dall'art.88, comma 1 del DPR n. 207/2010, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
g. nel caso di avvilimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla precedente lett.f), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art.49 D.lgs n. 163/2006 s.m.i.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art.38, lett.h) e la denuncia penale nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la

garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità di Vigilanza, per le sanzione di cui all'art.6 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'appalto posto a base di gara.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Art.15) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI (art.37 del D.lgs n.163/2006)

Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art.2602 del codice civile, **costituito prima della gara,** o da un GEIE, vanno rese le seguenti ulteriori dichiarazioni, **a pena di esclusione**:

- **per i raggruppamenti temporanei,** dichiarazione resa sotto forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", ai sensi dell'art.47 del DPR 28.12.2000, n.445, secondo le modalità dell'art.38 dello stesso DPR n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell'offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art.37, comma 15 del Codice. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario;
- **per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE,** nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell'atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE.

Inoltre si deve dichiarare, **a pena di esclusione**:

- che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale;
- di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

- Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art.2602 del codice civile, **non ancora costituito,** o da un GEIE, dichiarazione, resa sotto forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 N.445, secondo le modalità dell'art.38 dello stesso D.P.R. n.445/2000, con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in caso di aggiudicazione della gara d'appalto (**mod. 1 Ter**), a:
  - costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
  - conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art.37 commi 14, 15 e 16 del Codice;
  - rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
  - uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt.34 e 37 del D.lgs n. 163/2006;

- non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

Le dichiarazioni dovranno altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale.

N.B.

A tutte le suddette dichiarazioni dovrà essere allegata, copia fotostatica del documento di identità,in corso di validità,del soggetto firmatario o di altro documento di riconosci-mento equipollente ai sensi dell'art.35, secondo comma del DPR 445/2000.

La documentazione può essere sottoscritta anche dal "procuratore" della società ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale), **a pena di esclusione.**

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art.38, lett.h) e la denuncia penale nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità di Vigilanza, per le sanzioni di cui all'art.6 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i..

Art. 16) TERMINI DI PRESENTAZIONE ED APERTURA DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, **a pena di esclusione**, un plico chiuso, contenente tutta la documentazione richiesta e l'offerta:

Il suddetto plico dovrà pervenire con qualunque mezzo all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Catanzaro, indirizzato al Settore AA.GG./Contratti/Personale e Org./SUAC – Via Jannoni – 88100 Catanzaro, **entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 04.01.2016 a pena di esclusione.**

Il recapito tempestivo ed integro dei plichi, indipendentemente dalla modalità di recapito utilizzata, rimane a completo e ad esclusivo rischio dei concorrenti.

Qualunque siano le modalità di presentazione, l'offerta si considera pervenuta in ritardo e, quindi, non ammessa alla gara, qualora dovesse pervenire presso l'Ufficio protocollo del Comune di Catanzaro oltre il termine prefissato di ricezione, anche per cause indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spedita in tempo utile. Ciò vale anche per i plichi spediti con raccomandata con ricevuta di ritorno, a nulla valendo la data di spedizione con data antecedente risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. Tali plichi non verranno aperti e si procederà all'esclusione dei relativi concorrenti.

Il suddetto plico, a pena di esclusione, dovrà riportare all'esterno, le seguenti indicazioni:

1. Ragione sociale, indirizzo del mittente, numero di fax, indirizzo mail e pec, codice fiscale e/o partita IVA dell'impresa concorrente (nel caso di RTI sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento)

Scritta **"NON APRIRE CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'OBBLIGO DELLA CITTA' DI CATANZARO. CIG: 6521384053**

– SCADENZA OFFERTE: GIORNO 04/01/2016 ORE 11:00

APERTURA OFFERTE: GIORNO 04/011/2016 ORE 12:30 PRESSO PALAZZO DE NOBILI SALA GIUNTA ,VIA JANNONI N.68 CATANZARO

Art 17) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico citato nel precedente art.16 dovrà contenere, **a pena di esclusione**, le buste come di seguito indicate:

- **BUSTA A** – con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "Documentazione amministrativa", dovrà contenere, **a pena di esclusione**, i documenti prescritti per la partecipazione e per l'ammissione alla gara, di cui al successivo art.18
- **BUSTA B –OFFERTA TECNICA**
- **BUSTA C - –** con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "Offerta economica", dovrà contenere, **a pena di esclusione**, i documenti di cui al successivo art.20

Tutte le buste devono indicare i dati identificati dell'offerente.

Le buste, a pena di esclusione, dovranno essere chiuse e sigillate come sotto indicato, controfirmate su tutti i lembi dal legale rappresentante dell'impresa, ovvero in caso di RTI, dai legali rappresentanti di ognuna delle associate. Il plico generale e le DUE buste devono essere idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura. La sigillatura deve essere effettuata con ceralacca, con nastro adesivo antistrappo, strisce di carta preincollata o materiale plastico equivalente, idoneo a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e controfirmato su tutti i lembi di chiusura con modalità tali da garantirne l'integrità. Per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste.

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti potranno utilizzare i modelli di dichiarazioni allegati al presente Disciplinare, predisposti dalla Stazione Appaltante in ragione di quanto previsto dalla normativa di settore e tenuto conto della forma giuridica dei soggetti ammessi alla gara. Qualora il concorrente, invece, non intenda utilizzare i predetti moduli sarà sua cura rendere tutte le dichiarazioni indicate nel prosieguo del presente Disciplinare, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti dalla legge, comportare l'esclusione dalla presente procedura selettiva. Si precisa, al riguardo, che qualora ci fossero previsioni difformi nel presente Disciplinare e nei modelli allegati prevarranno le disposizioni contenute nel Disciplinare.

In ogni caso, le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dai seguenti soggetti:

- dal titolare e direttori tecnici per imprese individuali ;
- dai soci e direttori tecnici per società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e direttori tecnici per società in accomandita semplice;
- da tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza;
- dai direttori tecnici, dal socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per altro tipo di società. Si precisa che laddove la documentazione di gara sia sottoscritta da procuratori dei legali rappresentanti dei concorrenti dovrà essere allegata la relativa procura

Art. 18) CONTENUTO DELLA BUSTA "A" "Documentazione amministrativa Essa dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti redatti in lingua italiana:

1. Domanda di partecipazione,in carta legale da €.16,00 e le dichiarazioni richieste per l'ammissione

alla gara (mod. n.1 e 1bis), nonché le ulteriori dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari e GEIE.,avvalimento, ;

2. Cauzione provvisoria presentata in uno dei modi previsti dall'art. 75 comma 2 e 3 D. Leg.vo 163/06 ;

3. Autocertificazione del legale rappresentante di aver esaminato il capitolato speciale, il bando, il disciplinare coi relativi modelli (1,1 bis,1 ter,2,3,4,5,),lo schema di contratto,ai sensi dell'art. 1341 del c.c., senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute.
   L'impresa altresì deve dichiarare che il servizio oggetto della presente procedura sarà effettuato e condotto conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni contenuti negli atti di gara e di aver preso esatta conoscenza di tutte le circostanze particolari che possono influire sulla modulazione dell'offerta e sullo svolgimento del servizio di ristorazione, compresa la circostanza di cui all'art.2,comma 2-3-4-5 del presente disciplinare,nonché di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta;
4. Autocertificazione del legale rappresentante di essere consapevole e di accettare che quantitativi dei pasti sopra riportati si basano sui consumi accertati nell'anno scolastico 2014/2015 e su quelli, allo stato attuale, presumibili per il futuro, sulla base anche del numero degli iscritti alle scuole. Essi hanno valore puramente indicativo e non costituiscono impegno per l'Amministrazione Comunale. Il fabbisogno di detti pasti potrà subire, infatti, variazioni in ragione del numero degli utenti del servizio.
5. Autocertificazione del legale rappresentante come da modello allegato (Mod. 4) , resa nelle forme di legge, attestante la composizione del proprio nucleo familiare con l'indicazione di tutti i dati anagrafici ed il codice fiscale. Tale autocertificazione deve essere inoltre presentata dal/i direttore/i tecnico/i (se persona diversa da titolare) per l'imprese individuali;dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accoman -dita semplice;dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza,dal direttore tecnico ,dal socio unico,ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio,dai progettisti;.In caso di A.T.I. e di Consorzi stabili la documentazione di cui ai punti 1,2,3,4 ,5 e 6 dovranno essere prodotti, pena esclusione, da ogni ditta partecipante al raggruppamento per le ATI e per i Consorzi Stabili anche dall'impresa, espressamente indicata nell'autocertificazione, assegnataria del servizio;

6. **PASSOE**, debitamente sottoscritto, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'A.N.A.C.

8..copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario;

9. Elenco dei documenti presentati.

Art.19) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONI.

19.1) I concorrenti dovranno produrre, utilizzando l'apposito modello n.1, corredato da **marca da bollo da €16,00**, le dichiarazioni – a firma del legale rappresentante dell'impresa o di un suo procuratore, con allegata fotocopia del documento d'identità – richiedenti la partecipazione a gara e attestanti il possesso dei requisiti generali ed il possesso dei requisiti tecnico – professionali ed economico – finanziario necessari per l'ammissione alla gara i seguenti documenti:

1. Domanda di partecipazione,in carta legale da €.16,00, ed autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale (artt.6,7,9) del presente disciplinare) resa dal L.R. dell'impresa concorrente come dettagliati nel Mod.1 allegato al presente disciplinare ;

2. Autocertificazione resa da parte di tutti i soggetti di cui all'art. 1-bis) allegato al presente disciplinare;
3. Autocertificazione (di atto di impegno di cui all'art.37 del d.lgs n. 163/2006 smi per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E), come dettagliata nel mod. 1.ter) allegato al presente disciplinare;
4. Autocertificazione resa dal soggetto ausiliato, come dettagliata nel mod. 2, allegato al presente disciplinare;
5. Autocertificazione resa dal soggetto ausiliario, come dettagliata nel mod. 3, allegato al presente disciplinare.
6. Autocertificazione resa dal L.R. come da mod.1, che nei propri confronti :
   - ✓ non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.159/2011,o di una delle cause ostative previste dall'art.67 del D.Lgs. n.159/2011;
   - ✓ che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ed, ancora, che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

   ovvero

   □ che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato ovvero di applicazione dalla pena su richiesta e/o sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;

   (N.B. devono essere indicate anche le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione);
7. Autocertificazione resa dal L.R. come da mod. 1 che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 14 del D. lgs n.81 del 09.04.1998 (art.38,comma 1 ,lette m),Codice dei Contratti);
8. Autocertificazione resa dal L.R. come da mod .1, di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della Legge n. 55/90 e ss. mm.ii ;

   ovvero

   □ di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 55/90 ma è decorso un anno dall'accertamento definitivo della violazione e la stessa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
9. Autocertificazione resa dal L.R., come da mod.1,che non sussiste a suo carico alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art.44 del D. Lgs 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

10. Autocertificazione resa dal L.R., come da mod.1, dell''insussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D.Lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art.6 della Legge n. 246/2005).

11. Autocertificazione resa dal L.R., come da mod.1, che ai sensi dell'art. 32 -quater del Codice penale, non sussistono le cause delle fattispecie di cui agli articoli 316 bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis,319-quater, 320, 321, 322,322-bis,353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1) del secondo comma, 640 bis, 644 del codice penale, commessi in danno o in vantaggio di un'attività

imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, che comportano l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

12. Autocertificazione resa dal L.R.,come da mod.1, che il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articolo 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risultano aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art.4, primo comma, della legge 24/11/81, n. 689;

13. Autocertificazione resa dal L.R.,come da mod.1,attestante:

- di aver esaminato il capitolato speciale, il bando, il disciplinare coi relativi modelli (1,1 bis,1 ter,, 2,3,4,5,6,7),lo schema di contratto e di accettare integralmente, ai sensi dell'art.1341 del c.c., senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute. L'impresa altresì deve dichiarare che il servizio oggetto della presente procedura sarà effettuato e condotto conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni contenuti negli atti di gara e di aver preso esatta conoscenza di tutte le circostanze particolari che possono influire sulla modulazione dell'offerta e sullo svolgimento del servizio ;
- di aver effettuato apposito sopralluogo e preso visione completa dei plessi scolastici dove sarà erogato il servizio di ristorazione;
- di avere piena e perfetta conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta e sull'espletamento del servizio indicato in oggetto e di avere ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta;
- che l'impresa si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere per accettazione la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del D.lgs n. 196/2003 s.m.i..

N.B. 1

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le dichiarazioni di cui sopra vanno rese**, a pena di esclusione**, dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.

In caso di consorzi di cui all'art.34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs n. 163/2006 smi, dette dichiarazioni vanno rese, **a pena di esclusione**, anche dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici dall'appalto.

N.B.2

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione dell'art.38, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 smi, lett.b) e lett.c), vanno rese individualmente, **a pena di esclusione,** anche dai seguenti soggetti, **non** firmatari dell'istanza di ammissione a gara:

- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

La dichiarazione sull'inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.38, comma 1, lett.c) del D.Lgs n. 163/2006 smi, vanno rese individualmente, **a pena di esclusione,** anche **dai soggetti cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Si precisa che , per quanto riguarda i soggetti cessati dalle cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, ove essi siano irreperibili o non disponibili, il legale rappresentante può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000, in cui affermi "per quanto a propria conoscenza", il possesso dei requisiti richiesti, corredata dai dati anagrafici dei soggetti in modo da consentire alla stazione appaltante di effettuare le verifiche necessarie (ANAC, Determinazione n.4 del 10/10/2012).

In ogni caso, qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica siano stati provvedimenti di cui all'art.38 comma 1, lett.c) del D.Lgs, n.163/2006 smi, l'impresa concorrente dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante o risultante da una fusione, l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art.38, comma 1 lett.c), del Codice anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo. Resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione (cfr Cons.Stato, Adunanza Plenaria, n.10 e n.21 del 2012. – AVCP, Determinazione n. 4 del 10/10/2012).

Per le dichiarazioni in **N.B. 2** andrà utilizzato l'apposito modulo mod 1/BIS in allegato.

16. Autocertificazione resa dal L.R. , come da mod.1,di non aver conferito incarichi professionali o di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con e dipendenti pubblici che abbino cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali,negli ultimi di servizio,abbiano esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali ai sensi dell'art.53,c. 16 ter del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

17. Autocertificazione del legale rappresentante come da modello allegato (Mod. 5) , resa nelle forme di legge, attestante la composizione del proprio nucleo familiare con l'indicazione di tutti i dati anagrafici ed il codice fiscale. Tale autocertificazione deve essere inoltre presentata dal/i direttore/i tecnico/i (se persona diversa da titolare) per l'imprese individuali; dai soci e dal diretto tecnico se si tratta do società in nome collettivo; dai soci, accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza,dal direttore tecnico ,dal socio unico,ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.In caso di

A.T.I. e di Consorzi stabili la documentazione di cui ai punti 1,2,3,4 ,5 e 6 dovranno essere prodotti, pena esclusione, da ogni ditta partecipante al raggruppamento per le ATI e per i Consorzi Stabili anche dall'impresa, espressamente indicata nell'autocertificazione, assegnataria dei lavori;

18. Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante di impegnarsi ad adottare per il personale addetto al servizio per tutta la durata di questo, condizioni normative e retributive non diverse né inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavori e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si svolge il servizio;
19. Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante,come da mod. 1 allegato al presente disciplinare di gara, di essere consapevole:
    - che, in attuazione degli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/06, la mancanza,l'incompletezza o le irregolarità essenziali degli elementi e delle dichia razioni,anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte in base alla legge, al Bando o al Disciplinare di gara ai fini della partecipazione alla presente procedura, comporterà il pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all'1 per mille dell'importo dell'appalto, il cui versamento dovrà es- sere effettuato secondo le modalità previste dal punto 21.1. dell'art.21 dello stesso Disciplinare;

20. Autocertificazione resa dal L.R.,come da mod.1 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rimborsare entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. a del D.L. n. 66/2014, le spese per la pubblicazione del bando sostenute dalla Stazione Appaltante;
21. Autocertificazione resa dal L.R.,come da mod. 1, che l'impresa si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere per accettazione la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del D.lgs n. 196/2003 s.m.i..
22. Autocertificazione **, resa dal L.R. della ditta concorrente,come da mod. 1, di accettare, a pena di esclusione, *il protocollo di legalità* sottoscritto tra la Prefettura di Catanzaro e il Comune di Catanzaro ,approvato con Delibera della G.C. n.220 del 15-05-2015 e si e si obbliga al rispetto delle clausole contrattuali indicate dal citato Protocollo di legalità che si riportano di seguito:**

Clausola n.1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2015 presso la Prefettura di Catanzaro, tra l'altro consultabile al sito http://www.prefettura.it/catanzaro, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte ne! piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n.3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l' assunzione di personale o l'affidamento di

lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell' immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola *n. 5*

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell' autorizzazione al subappalto o subcontratto,qualora dovessero essere comunicate dallaPrefettura,s uccessivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive. salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 1O del Decreto Legge n. 90/2014. convertilo con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contralto, sarà applicata a carico dell' impresa oggetto del-l'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore de! contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite: le predette penali saranno applicale mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all 'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina de! responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n.8

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell' art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alta stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola n 9

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c.. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell' impresa, con funzioni specifiche relative all' affidamento, alla stipula e all' esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt..317c.p.. 318 c.p.,319 c.p., 319- bis c.p., 319- ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p,. 322 c.p.. 322- bis c.p.. 346- bis c.p.. 353 c.p. e 353-bis c.p.

Clausola n. 10

Nei casi previsti alle clausole 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinata alla previa intesa con l'A.N.A.C.. A, tal fine, la Prefettura ,avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà da parte di quest'ultima di avvalersi ella clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 del c.c. ne darà comunicazione all'A.N.A.C. che potrà valutare se,in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrono i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima ed il sub-appaltatore o sub-contraente alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n.90 /2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n.114/20

23. Autocertificazione resa dal L.R. della ditta concorrente(come da mod. 1),ai sensi dell'art.79, comma 5 bis e 5 quinquies del DLgs. n.163/2006 s.m.i.,a titolo collaborativo e accelerativo, la cui assenza non è causa di esclusione attestante:
    n.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
    n.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;

19.2) CONTENUTO DELLA BUSTA " B"- OFFERTA TECNICA

La busta recante all'esterno la dicitura "Offerta tecnica", dovrà contenere, la seguente documentazione, per come previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

L'offerta tecnica da valutare deve essere costituita da:

a) una relazione sintetica di max 20 pagine (max 10 fogli fronte retro) formato A4 carattere Arial 11, nella quale illustra il progetto redatto secondo i criteri ed i sub-criteri di valutazione riportati all'art. 20 del presente disciplinare.

b) Idonea certificazione dalla quale risulti il possesso del sistema di gestione di qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO90012008 EA38, UNI CEI N 45000 ,UNI CEI EN ISO/IEC 17000 relativa al settore oggetto della gara, in corso di validità.

19.3) CONTENUTO DELLA BUSTA "C" -" OFFERTA ECONOMICA".

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica, a pena di esclusione, come indicato nel Capitolato speciale d'appalto:

A. Il ribasso offerto in cifre ed in lettere sul corrispettivo orario a base di gara pari a €. 16,41,iva esclusa. In caso discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere prevale quello più favorevole per l'Amministrazione
B. Dichiarazione che i costi della sicurezza interni all'azienda previsti dall' 87 **comma 4** del D.Lgs n.163/06 e s.m.i. sono pari a €._____.

Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n.163 del 2006:

- l'offerta economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli

operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;

- l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente punto Busta N.1 Documentazione Amministrativa.

L'offerta economica dovrà essere corredata, **a pena di esclusione**, da una relazione contenente idonee giustificazioni della congruità del prezzo offerto che tenga conto dei seguenti fattori:

1. costi del personalei;
2. spese generali;
3. utile azienda;
4.altri costi

L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, rinnovabili per ulteriori 180 giorni su richiesta della Stazione Appaltante, qualora al momento della scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione.

Art.20) CRITERIO E MODALITÀ' DI AGGIUDICAZIONE

La selezione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 secondo i seguenti criteri di valutazione:

- elementi di natura qualitativa (offerta tecnica) – Punteggio massimo 60/100;
- elementi di natura quantitativa (prezzo) – Punteggio massimo 40/100.

20.1) OFFERTA TECNICA (max punti 60) **cosi suddivisi:**

a1) Quantità dell'esperienze maturate nel tempo dall'aggiudicatario in attività/servizi/progetti rivolti a minori con disabilità max punti 20 ;

a2) Qualificazione derivante dall'iscrizione all'Albo Nazionale punti 5 ;

a3) Qualificazione derivante dall'iscrizione all'Albo Regionale delle Coop. Sociali - Area disabili punti 5 ;

a4) Adeguatezza e qualità modello organizzativo e gestionale maxpunti 15;

a5) Adeguatezza e qualità competenze professionali coinvolte, coerenti con le finalità e gli obiettivi max punti 5;

a6) Possesso certificazione UNI EN ISO90012008-EA38 **punti 4;**

a7) Possesso certificazione UNI CEI N 45000 **punti 3;**

a8) Possesso certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17000 **punti 3;**

L'assegnazione dei coefficienti da applicare agli elementi qualitativi a1), a4),a5) del valore tecnico dell'offerta sarà effettuata applicando il metodo aggregativo-compensatore, di cui all'allegato P, lett. a) n.4 al D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. Quest 'ultimo prevede che la migliore offerta sia quella del concorrente che consegua la somma maggiore dei punteggi, ottenuti moltiplicando, per ogni criterio di valutazione, il peso o punteggio del criterio per il relativo coefficiente attribuito al concorrente, secondo la seguente formula:

$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$

dove

- $C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

- n = numero totale dei requisiti;

- W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

- V (a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum_n$ = sommatoria

I coefficienti $V_{(a)i}$, per quanto attiene ai suddetti elementi qualitativi a1),a4),a5, saranno determinati mediante il metodo della media dei coefficienti (fino alla seconda cifra decimale, e qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque, sarà considerato fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore), variabile tra zero e uno, in base a descrittori di prestazioni riportati nella tabella 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai vari elementi costituenti i sub-pesi di ogni settore e riportato nella precedente Tabella di Valutazione.

I punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base ai singoli sub-elementi ed elementi di valutazione verranno riparametrati al peso complessivo previsto per il sub-elemento e per l'elemento di partenza, attribuendo il coefficiente pari a 1 (uno) al concorrente il cui punteggio, risultante dalla somma della media aritmetica dei punteggi attribuiti dai commissari, ottenga il valore più alto, e alle altre somme ottenute dagli altri concorrenti, coefficienti variabili tra uno e zero, in proporzione lineare riparametrata.

Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per i parametri, sono individuati i seguenti giudizi, in quanto applicabili, con relativo coefficiente numerico

DESCRITTORI LIVELLO PRESTAZIONE	VALORI
Livello di definizione ottimo, con proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate in maniera complessa, rispondente agli standards qualitativi e prestazionali richiesti.	1,00
Livello di definizione buono, con proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0.80
Livello di definizione discreto, con proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standards qualitativi e prestazionali richiesti.	0.60
Livello di definizione sufficiente, con proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standards qualitativi e prestazionali	0.40

richiesti	
Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,20
Senza alcuna proposta o insufficiente rispetto agli standards qualitativi e prestazionali richiesti	0.00

Per ogni descrittore è fissato un valore; ogni coppia di valori definisce un range di valori attribuibili. Il valore che il singolo commissario può attribuire potrà variare rispetto a quelli indicati, adattandolo all'interno del range individuato coerentemente In ogni caso il valore attribuito potrà avere al massimo due cifre decimali.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio il progetto di gestione deve indicare dettagliatamente le fasi del servizio che saranno svolte da ciascun partecipante.

L'assegnazione dei coefficienti da applicare agli elementi qualitativi a6),a7),a8) saranno determinati così come indicato nella seguente tabella:

DESCRIZIONE requisiti valutati con la formula Ra/Rmax	**PUNTEGGIO**
a2) Qualificazione derivante dall'iscrizione all'Albo Nazionale	5 punti
a3) Qualificazione derivante dall'iscrizione all'Albo Regionale delle Coop. Sociali - Area disabili	5 punti
A6) Possesso certificazione UNI EN ISO90012008 EA38	4 punti
A7) Possesso certificazione UNI CEI N 45000	3 Punti
A8) Possesso certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17000	3 Punti

N.B.: Al concorrente privo di certificazione non sarà attribuito alcun punteggio.

15.3 OFFERTA ECONOMICA MASSIMO 40 PUNTI

Il punteggio verrà calcolato applicando la seguente formula:

$V i = R_i/R_{max}$

Dove: V_i è il punteggio da assegnare all'offerta economica in considerazione;

Ri è la percentuale di ribasso relativa all'offerta del concorrente in considerazione;

R_{max} è il valore della percentuale di ribasso massimo tra tutte le offerte presentate.

La colonna del punteggio è calcolata nel modo seguente: V_i *40

In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre ed in lettere, sarà considerata valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Per la compilazione della graduatoria, il punteggio finale sarà costituito dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed all'offerta economica.

Nel caso di parità nel punteggio complessivo (offerta tecnica ed offerta economica) il primo classificato sarà quello che avrà ottenuto il maggior punteggio nell'offerta tecnica. Nel caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Art.21) SOCCORSO ISTRUTTORIO

21.1. La nuova disciplina del soccorso istruttorio combinata con la disciplina delle cause tassative di esclusione dalla gara (art. 38, comma *2-bis* e art. 46, comma 1-ter del D.Lgs.163/2006) stabilisce il diritto di ogni concorrente ammesso alla gara a regolarizzare eventuali carenze ritenute essenziali della propria offerta, previo pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della stazione appaltanti Ai fini della presente gara,la stazione appaltante stabilisce che sono ritenute essenziali tutte le prescrizioni relative al contenuto della Busta A "DOCUMENTAZIONE", ossia gli elementi (dichiarazioni,documenti,ecc.) a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara. In caso di carenza, omissione o irregolarità di uno o più elementi compro-vanti il possesso dei requisiti di partecipazione, il concorrente sarà invitato a completare la propria offerta entro il termine perentorio di tre giorni e al contestuale pagamento obbligatorio complessivo, non divisibile, non scalabile e non proporzionabile in misura dell'1 per mille dell'importo a base d'asta complessivo, pari a Euro 121,128 centoventuno/12 8) a favore del Comune di Catanzaro, in qualità di stazione appaltante, mediante bonifico avente come beneficiario il Comune di Catanzaro da appoggiare a: Banca Monte dei Paschi di Siena di Catanzaro - CODICE IBAN: IT 20 F 01030 04400 000000507296 con la causale: sanzione pecuniaria relativa alla gara per **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIO -NE PER GLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'OBBLIGO DELLA CITTA' DI CATANZARO. CIG:6521384053**

Il diritto a sanare l'offerta riguarda esclusivamente la produzione/integrazione di elementi a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, non l'acquisizione dei requisiti stessi. I requisiti di partecipazione alla gara devono, a pena di esclusione, essere posseduti dal concorrente alla scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta. La disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato dalla *lex specialis* quale termine perentorio per la presentazione dell'offerta.

21.2 La suddetta sanzione pecuniaria è da intendersi unica e riferibile a tutte le mancanze e/o incomple -tezze degli elementi e delle dichiarazioni qualificate c**ome irregolarità** es-senziale nel presente articolo.

21.3 Il mancato pagamento della sanzione conseguente ad una o più irregolarità essenziali stabilite nel presente articolo non comporterà l'esclusione dalla presente gara.

21.4 <u>Carenze non sanabili costituenti causa di esclusione senza sanzione con riferimento alla presente procedura di gara, si consideranno carenze non sanabili</u>:

- presentazione offerta oltre il termine di scadenza; tutti i casi di violazione del principio di segretezza delle offerte tali da integrare la fattispecie di cui all'art. 46 comma 1 bis (v. sezione 2.2.1 determinazione ANAC n. 1/2015);
- Se al momento della data di presentazione dell'offerta la garanzia provvisoria non è stata costituita;
- Busta C): mancata presentazione dell' offerta economica, ovvero priva di prezzo o ribasso,

offerta plurima o condizionata; offerta in aumento, offerta pari a zero o numero uno o comunque indeterminata;

- Presenza dell'offerta economica o di elementi relativi all'offerta economica nella documentazione amministrativa o tecnica;
- Mancata indicazione nell'offerta economica dei costi della sicurezza interni all'azienda previsti dall' 87 comma 4 del d.lgs n. 163/06 e s.m.i. ";
-

in caso di presentazione di una cauzione provvisoria rilasciata da un soggetto non autorizzato(come esplicitato nel precedente art.12);

- Omesso versamento del contributo dovuto all'Autorità;
- Omessa indicazione di condanne riportate dai soggetti di cui alla lett.. c (dell'art. 38 del Dlgs.n.163/2006) nel caso di dichiarazione negativa del concorrente, laddove, invece le stesse sussistono. La fattispecie integra gli estremi del falso in gara con tutte le conseguenze in termini di non sanabilità della dichiarazione resa, esclusione del concorrente e segnalazione all'ANAC;
- Non sanabilità dei requisiti di partecipazione che devono essere posseduti dal concorrente entro il termine di presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione, senza possibilità di acquisirli successivamente;

21.5 <u>Carenze sanabili oggetto di regolarizzazione o integrazione documentale con applicazione della sanzione:</u>

- mancanza della domanda di partecipazione o omessa, incompleta o irregolare compilazione della stessa con riferimento alle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti generali e speciali, nonché mancata sottoscrizione della stessa. In particolare le carenze essenziali riguardano l'impossibilità di stabilire se il singolo requisito di cui al comma 1 art. 38 sia posseduto o meno e da quali soggetti, che si verifica nei seguenti casi:
  a) non sussiste dichiarazione in merito ad una specifica lettera del c. 1 art.38;
  b) la dichiarazione sussiste ma non da parte di uno dei soggetti che la norma individua come titolare del requisito;
  c) la dichiarazione sussiste ma dalla medesima non si evince se il requisito sia posseduto o meno;
- mancata indicazione delle quote di partecipazione al RTI (per i lavori) e quote di esecuzione;
- mancata presentazione del documento attestante la garanzia provvisoria purché già stata costituita alla data di presentazione dell'offerta o importo non sufficiente della medesima, ivi inclusa la mancanza di impegno alla presentazione cauzione definitiva ovvero l'assenza di altre clausole della garanzia;
- mancata presentazione: atto costitutivo e statuto in caso di consorzi stabili ovvero consorzi ordinari costituiti; atto di impegno alla costituzione RTI o consorzio ordinario costituendi; mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza nel caso di RTI costituiti; procura nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore del legale rappresentante;
  In tema di avvalimento risulta sanabile la mancata presentazione dell documentazione di cui all' art. 49 Dlgs 163/200, fatta eccezione per la dichiarazione di avvalimento resa ai sensi dell'ar. 49 comma 2 let. a) nel caso di mancata allegazione e comprova del contratto di avvalimento già siglato entro la data di presentazione dell'offerta;

- carenze in ordine alla dichiarazione di accettazione delle clausole del protocollo di legalità;

- mancata sottoscrizione dell'offerta economica entro i limiti della salvaguardia del contenuto e della segretezza dell'offerta;
- mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica entro i limiti della salvaguardia del contenuto e della segretezza dell'offerta;
- nel caso di RTI ciascun singolo componente dovrà procedere per quanto di propria competenza alla regolarizzazione o integrazione documentale a pena di esclusione

dell'intero RTI.;

21.6 Il meccanismo di regolarizzazione non è abbinato alla sanzione nel caso di:

- **clausole e disposizioni ambigue della lex specialis tali da autorizzare il soccorso istruttorio;**
- **tutti i casi di irregolarità o carenze non essenziali ma indispensabili (es. indicazione posizione INPS, INAIL, Cassa Edili; indicazione estremi decreto del Tribunale competente relativo al concordato in regime di continuità aziendale;indicazione dell'Agenzia delle Entrate competente;indicazione del domicilio eletto;mancata allegazione PASSOE;).**
- **mancata indicazione del domicilio eletto ex art. 79, comma 5-quinquies;**
- **mancata documentazione a comprova del versamento del contributo disposto a favore di ANAC;**
- **in ordine alla garanzia provvisoria il mancato inserimento delle seguenti clausole:"L'istituto bancario o assicurativo si impegna altresì a pagare la cauzione provvisoria dietro semplice presentazione della copia della medesima garanzia inviata dal concorrente alla stazione appaltante mediante pec all'indirizzo di posta certificata: appalti@certificata.comune.catanzaro.it".**

21.7 ELEMENTI NON ESSENZIALI E NON INDISPENSABILI PER I QUALI NON OPERA IL SOCCORSO ISTRUTTORIO:

- **dichiarazioni relative a requisiti verificabili d'ufficio (Iscrizione alla CCIAA) - dichiarazione possesso certificazione di qualità solo ai fini della riduzione del 50% della cauzione;**
- **mancata apposizione del bollo;**

21.8 APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

- **la sanzione individuata al punto 22.1 sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio**
- **la sanzione è correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate e deve pertanto essere considerata in maniera omnicomprensiva. La sanzione viene vista come "una tantum", quindi anche in presenza di più carenze,**
- **anche in documenti o buste diverse;la sanzione viene applicata una sola volta;**
- **la sanzione deve essere comminata esclusivamente al soggetto le cui dichiarazioni sono carenti anche nel caso di presentazione dell'offerta da RTI;**
- **la sanzione deve essere comminata anche all'impresa ausiliaria nel caso di dichiarazioni carenti;**

21.9 Il procedimento di regolarizzazione opera come segue:

a) **invio comunicazione (a mezzo pec) al concorrente con termine perentorio di 10 gg per la regolarizzazione della carenza riscontrata dall'autorità di gara;**
b) **l'obbligo del concorrente di procedere al pagamento della sanzione, che comunque non è condizione necessaria per il perfezionamento della regolarizzazione.**
c) **se il concorrente regolarizza e paga la sanzione si procede oltre e si verbalizza nel verbale l'avvenuta regolarizzazione entro il termine perentorio;**
d) **se il concorrente regolarizza e non paga la sanzione,si procede con il recupero coattivo dell' importo dovuto ai sensi della legge 689/1981;**
e) **se il concorrente non regolarizza entro il termine e non paga la sanzione: - e tale fatto dipenda dalla mancanza dei requisiti di natura generale e/o speciale, deve essere segnalato il fatto all'ANAC ed incamerata la cauzione provvisoria in toto;**
f) **Se il concorrente che non regolarizza ha pagato la sanzione si procede con la sola esclusione dandone conto nel verbale.**

Art.22) CAUSA DI ESCLUSIONE IMMEDIATA

Si procederà all'immediata esclusione dalla presente procedura di gara,senza possibilità di ricorrere a nessuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione delle situazioni oltre che nei casi previsti al punto 21.4 **dell'art.**21**, anche nei seguenti casi:**

- la presenza di una o più delle cause di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs.12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;
- la mancanza dei requisiti di idoneità professionale e tecnico organizzativo ed Econmico finanziario per la realizzazione della progettazione e per l'esecuzione del servizio;

-I I mancato rispetto di quanto previsto dall'art.49,comma 8, d.lgs. cit. dove si stabilisce che, in caso di avvalimento: " In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione,che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sial'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei re- quisiti".
- Si precisa inoltre che la mancanza della eventuale dichiarazione di volontà di ricorso all' avvalimento (art. 49, comma 2,lett. a) del D. Lgs. 163/2006), poichè afferisce al possesso del requisito alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'of- ferta, non è sanabile tramite il soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata, a meno che la stessa non emerga in modo chiaro e univoco dalla documentazione presentata dal concor- rente;
- la partecipazione multipla di consorziati e raggruppati ai sensi:
  - dell'art. 36,comma 5d.lgs.cit.,per i consorzi stabili;
  - dell'art. 37, comma 7 primo periodo d.lgs. cit. , per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari

Art. 23) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione, nominata con apposito provvedimento del Dirigente del Settore AA.GG./SUAC, successivamente alla scadenza per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari di componenti esperti nelle materie attinenti l'appalto in oggetto ai sensi dell'art.84 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i..

Art.24) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

24.1 La commissione di gara, il giorno fissato per l'apertura della Busta "A - Documentazione Amministrativa", in seduta pubblica procede a:

a. verificare l'integrità dei plichi con particolare riferimento a quanto prescritto dal presente disciplinare di gara;
b. verificare la conformità della documentazione amministrativa e delle dichiarazioni sostitutive prodotte aH'interno della busta "A" alle prescrizioni del bando di gara, del presente disciplinare ed alla vigente normativa - compresa la conformità dei PASSOE prodotti dagli operatori economici - l'idoneità rispetto al presente appalto degli attestati SOA rilasciati dagli organismi di certificazione e la validit à temporale delle certificazioni di qualità;
c. verificare, ai sensi e per effetto dell'art. 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. che non vi siano soggetti che abbia/no partecipato alla presente procedura di affidamento in pi ù di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti; ovvero che, qualora abbiano partecipato alla presente gara in raggruppamento, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti, non abbiano presentato offerta anche in forma individuale ed in caso positivo ad escluderli dalla gara;
d. verificare, ai sensi e per effetto dell'art. 36, comma 5, primo periodo, e dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui aH'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 hanno indicato di concorrere - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio sia consorziato;
e. eventualmente e solo qualora ne ricorrano i presupposti - sorteggiare, ai sensi dell'art. 48 comma 1, del D.Lgs. 163/2006, almeno il 10% dei concorrenti da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali;
f. escludere dalla gara il concorrente nel caso in cui - con riferimento alle verifiche di cui ai

precedenti punti - si accerti la presenza delle cause di immediata esclusione indicate ai precedenti articoli 19 e 20;

g. aprire le buste delle offerte tecniche (busta "B") presentate dalle imprese concorrenti non immediatamente escluse procedendo alla verifica formale dei documenti prodotti. Nel caso in cui si accerti la presenza di una

o più irregolarità essenziali come indicate al precedente articolo 19, si proceder à all' attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 e/o del comma 1-ter dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006 (e conseguente applicazione della sanzione pecuniaria). La commissione di gara osserverà le disposizioni previste dall'art 46 comma 1 ter del Dlgs 163/2006 e s.m.i.

Le procedure di soccorso istruttorio, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 e/o del comma 1-ter dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006, qualora si renda necessario attivarle, si svolgeranno in parallelo al'eventuale sub-procedimento di verifica a campione ex art. 48, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e all'eventuale sub-procedimento di regolarizzazione di PASSOE non conforme - ove presenti.

Alla conclusione degli eventuali sub procedimenti sopra indicati si procederà alla convocazione di una nuova seduta pubblica nel corso della quale si renderanno noti gli esiti degli stessi. Pertanto gli eventuali soccorsi istruttori di irregolarità essenziali disposti nel corso della prima seduta pubblica di apertura delle buste "A" e "B", si caratterizzano come *"sub-procedimenti presupposti"* nel senso che il prosieguo delle operazioni di gara di valutazione delle offerte tecniche e di apertura delle buste contenenti le offerte economiche, avverr à solo dopo il decorso del termine assegnato ai concorrenti per sanare le irregolarità essenziali.

24..2 Verifica dei requisiti generali

La stazione appaltante si riserva la facolt à di verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte, da autonomi riscontri e dalla consultazione dei dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorit à per la vigilanza sui contratti pubblici, anche ai sensi e per effetti dell'art. 71 comma 1 del DPR 445/2000 e s.m.i., con controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicit à delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000 e s.m.i, la Commissione procede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali.

24.3 Verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

Come previsto dalla Determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 1 del 15.1.2014, negli appalti di lavori pubblici di importo superiore ad euro 150.000,00, la verifica ex art. 48 del Codice non è applicabile in quanto, in questo caso, l'attestato SOA è obbligatorio per chiunque esegua i lavori pubblici e costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione di esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici. In tal caso infatti l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti, dunque, ne verificano il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del D. Lgs.163/2006.

24.4 Valutazione delle offerte

Successivamente, nel corso della/e seduta/e riservata/e, la commissione giudicatrice procederà ad esaminare le offerte tecniche di cui alla busta "B - Offerta tecnica", presentate dai concorrenti ammessi dalla gara e ad assegnare i punteggi provvisori relativamente ai criteri di valutazione di natura qualitativa relativi sub criteri, indicati al precedente articolo 17. Per l'attribuzione di questi punteggi la Commissione proceder à formulando propri giudizi e

valutazioni sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione prodotta dai concorrenti ed attribuirà per ognuno dei suddetti sub-criteri di valutazione il relativo punteggio secondo la metodologia dettagliatamente indicata al medesimo articolo. La Commissione giudicatrice si riserva a suo insindacabile giudizio di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o precisazioni con riferimento ai contenuti dell'offerta tecnica.

24.5 Apertura delle BUSTE C) CONTENENTI L' OFFERTE ECONOMICHE

Successivamente il Presidente della Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti ammessi a mezzo pec con almeno due giorni di anticipo, dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procede all'apertura delle buste "C" - Offerta economica.

La Commissione giudicatrice provvede poi ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica sulla base degli elementi indicati all 'art. 20 del presente disciplinare, effettua il calcolo del punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica + offerta tempi di esecuzione) assegnato ai concorrenti, sommando i singoli punteggi ottenuti, e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione siano differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o pi ù concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

24.6 Valutazione di congruità delle offerte.

Ai sensi dell'art. 121, comma 10, del DPR 207/2010, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte come sopra quantificati, siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 86, comma 2, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'art. 121 del DPR 207/2010, nonché quanto previsto nel Capitolato Speciale.

La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa, la stazione appaltante, riservandosi tale facoltà nel bando di gara, proceder à contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.

All'esito del procedimento di verifica di congruità, ai sensi dell'art. 121, comma 3, DPR 207/2010, il presidente della commissione di gara, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti ammessi a mezzo pec con almeno due giorni di anticipo, dichiara quanto emerso dal procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta e l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

Art. 25) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.

L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida e si riserva il diritto di non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso nessuna offerta sia ritenuta conveniente e/o idonea e/o lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente, senza che nessun concorrente possa vantare diritto alcuno. L'aggiudicazione provvisoria sarà disposta nei confronti della Ditta che abbia presentato la migliore offerta.

Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che l'aggiudicazione definitiva diviene

efficace dopo la verifica sul possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, di cui all'art.4 del presente Disciplinare.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art.38, lett.h) e la denuncia penale nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante procederà ad escludere il concorrente ed escutere la garanzia. Trasmetterà inoltre gli atti all'Autorità di Vigilanza, per le sanzioni di cui all'art.6 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il Comune di Catanzaro né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto mentre le società sono vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione e qualora, al momento della scadenza, non sia intervenuta l'aggiudicazione, per ulteriori 180 giorni su richiesta della Stazione Appaltante.

L'impresa aggiudicataria rimarrà immediatamente vincolata fin dal momento dell'aggiudicazione con l' impegno a svolgere il servizio con le modalità contrattualmente previste.

In ogni caso, la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente disciplinare comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare, nel Capitolato speciale e nella documentazione tecnica allegata e di accettazione integrale, ai sensi dell'art.1341 del c.c., senza riserve e condizioni, di tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute. L'impresa accetta inoltre che il servizio oggetto della procedura di gara sarà effettuato e condotto conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni contenuti negli atti della presente procedura e di tutte le circostanze particolari che possono influire sulla modulazione dell'offerta e sullo svolgimento del servizio di ristorazione, compresa la circostanza di cui all'art.2, comma 2-3-4-5 del presente disciplinare, nonché di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta.

Il risultato della gara sarà comunicato, dopo l'esecutività del provvedimento di aggiudicazione, a tutti i partecipanti mediante P.E.C..

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.

In materia di certificazioni si applica il DPR n.445/2000 s.m.i..

Art.26) ***ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIA*** La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

1) La cauzione definitiva dell'importo di cui all'art.12 del presente disciplinare e secondo le modalità previste dall'art.113 del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i.;

2).La ricevuta dell'avvenuto deposito delle spese di contratto, registro, dei diritti di segreteria ed accessori, che sono a carico dell'Appaltatore;

3). stipula polizza assicurativa di cui all'art.17 del capitolato speciale;

4).l'ulteriore documentazione che verrà richiesta.

Il legale rappresentante della Ditta aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipula del contratto alla data che sarà fissata da questa Amministrazione. Ove non abbia ottemperato a quanto richiesto nei termini indicati, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà con provvedimento motivato all'annullamento dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione provvisoria ed all'assegnazione dell'appalto alla Ditta che segue in graduatoria.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art.116 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i..

Art.27) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto dell'art.3 della Legge n.136 del 13/08/2010 s.m.i..

Art.28) ACCESSO AGLI ATTI DELLA GARA

Il diritto di accesso agli atti della gara è regolato dall'art.13 del n. 163/2006 s.m.i.. Riguardo alla tipologia di atti e documenti per i quali il diritto di accesso è vietato, si richiama il comma 5, lettera a), b), c), d) dell'art.13 succitato.

Il diritto di accesso è **differito**:

a)in relazione all'**elenco dei soggetti** che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;

c)in relazione al procedimento i verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 79, comma 5-quater, D. Lgs. 163/06, 24, Legge n. 241/90, D.P.R. 184/06, D.Lgs. 196/03, al fine di consentire l'accesso agli atti di gara, ciascun concorrente ha l'onere di indicare se il contenuto dei documenti componenti l'offerta presentata o parte del contenuto dei medesimi documenti, costituiscono segreti aziendali o industriali (tecnici o commerciali). In tal caso, il concorrente non deve limitarsi a dichiarare nel modello di partecipazione che il contenuto di detta documentazione o parte del contenuto di essa è escluso dall'accesso, sulla base della formulazione di una mera motivazione generica; al contrario, la motivazione addotta, ai fini di una eventuale esclusione dell'accesso, deve essere connotata da specificità e circostanziata, nonché comprovata tramite adeguata attestazione, evidenziando alla stazione appaltante quali parti del documento saranno oggetto di mascheramento. In mancanza di motivazione e comprova dell'inaccessibilità del contenuto dei documenti prodotti, questa Stazione Appaltante acconsentirà alla sua ostensibilità nei modi previsti dalla legge, in forza di un proprio prudente apprezzamento.

Le istanze di accesso devono essere rivolte al RUP che è e rimane responsabile della procedura di accesso.

Art. 29) PROCEDURA DI RICORSO

- Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Calabria Sezione Catanzaro via A. De Gasperi n.76/B. - Entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Calabria. via A. De Gasperi n.76/B

In relazione al disposto dell'art. 243-*bis* del D.Lgs. n.163/2006, introdotto dall'art. 6 del D.Lgs. 20/03/2010, n. 53, le ditte interessate sono invitate ad informare, con comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante e nel rispetto delle modalità ivi previste, questa stazione appaltante della presunta violazione e dell'intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale. L'omissione della comunicazione costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione sulle spese di giudizio nonché ai sensi dell'art. 1227 del codice civile, dando atto che l'art. 26 del *"Codice del processo amministrativo"* approvato con D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e successive modificazioni, recante "Spese di giudizio", prevede che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di tale norma, il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio **Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite al Foro di Catanzaro, con esclusione della competenza arbitrale**

Art. 30) DATI PERSONALI - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* si forniscono le informazioni qui di seguito indicate:

a) i dati richiesti dalla stazione appaltante alle ditte concorrenti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura amministrativa, disciplinata dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati dalla stazione appaltante, per l'affidamento dell'appalto dei servizi pubblici di cui all'oggetto;

b) il conferimento dei dati richiesti alle ditte concorrenti ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dalla stazione appaltante comporterà l'esclusione dalla gara medesima; in particolare:

- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente è

tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara;

- per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il soggetto concorrente che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dell'aggiudicazione e con l'incameramento della cauzione provvisoria prestata in gara;

c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:

- al personale dipendente della stazione appaltante impegnato nel procedimento amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e ss. mm. ii. ed ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss. mm. ii.;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamentI approvati in materia di appalti di servizi pubblici;

d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di cui all'oggetto, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 s.m.i.;

e)i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta, nell'ambito del procedimento a carico delle ditte concorrenti;

f))il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 s.m.i., ai quali si fa espresso rinvio.

g)il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Catanzaro, Via Jannoni n. 68- telefax: 0961/881660- e-mail: assessorato.pisport@comunecz.it

Art.32 Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 s.m.i., recante *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"* e della legge 07/08/1990, n.241 e ss. mm. ii., responsabile del procedimento è ***il Dott. Mario Mancuso E-mail: mario.mancuso@comune.catanzaro.it***

Catanzaro, 17/12/2015

IL Responsabile della SUAC	**Il R.U.P.**	***Il Dirigente***
Dott. Giuseppe Arnò	***Dott. ssa A.Gisella Rossi***	***Avv. Saverio Molica***